Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
SEZIONE STACCATA DI SALERNO
Il Presidente

D.P. n. 23/2026

Bando di selezione per n. 6 (sei) **posti di tirocinio formativo presso il Tar di Salerno**

Visto l'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 69, e s.m.i. (d'ora innanzi: d.l. n. 69/2013), come da ultimo modificato dall'art. 6 comma 1 del decreto legislativo 28 marzo 2024, n. 44, e in particolare il comma 1, primo e secondo periodo, secondo cui *"I laureati in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale e coloro che sono iscritti al medesimo corso e hanno superato tutti gli esami previsti, in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 42-ter, secondo comma, lettera g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, che abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110 e che non abbiano compiuto i trenta anni di età, possono accedere, a domanda e per una sola volta, a un periodo di formazione teorico-pratica presso le Corti di appello, i tribunali ordinari, gli uffici requirenti di primo e secondo grado, gli uffici e i tribunali di sorveglianza e i tribunali per i minorenni della durata complessiva di diciotto mesi. I laureati, con i medesimi requisiti, possono accedere a un periodo di formazione teorico-pratica, della stessa durata, anche presso il presso il Consiglio di Stato, sia nelle sezioni giurisdizionali che consultive, e i Tribunali Amministrativi Regionali"*; è indetta la procedura per la selezione di n. 6 (sei) tirocinanti per lo stage presso il Tar di Salerno;

Visto l'art. 53-ter della legge 27 aprile 1982, n. 186, (come inserito dall'art. 8, co. 1, del decreto legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197), concernente la costituzione di una struttura organizzativa interna dell'Ufficio di Segreteria del TAR, denominata Ufficio per il Processo;

Visto il d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116 recante "Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari

in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57", (in G.U. n. 177 del 31 luglio 2017), e in particolare l'art. 4, comma 3, lett. g;

Visto l'art. 28 del Regolamento di organizzazione degli uffici della giustizia amministrativa, approvato ai sensi degli artt. 53-bis e 53-ter della legge n. 186 del 1982 con decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 22 dicembre 2020, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 316 del 10 dicembre 2021, concernente i compiti e l'organizzazione dell'Ufficio per il processo amministrativo;

Vista la delibera del Consiglio di Presidenza n. 42 del 28 giugno 2022, adottata nella seduta del 10 giugno 2022, recante chiarimenti in ordine alle attività e ai compiti assegnati ai tirocinanti, anche al fine di incentivare la partecipazione e il contributo dell'ufficio del processo, nonché di specificarne i doveri, con particolare riguardo al rispetto del segreto d'ufficio;

Vista la delibera del Consiglio di Presidenza n. 41 del 30 maggio 2024, adottata nella seduta del 22 maggio 2024, in adeguamento alla previsione di cui all'art. 6 comma 1 del decreto legislativo 28 marzo 2024, n. 44, modificativa del bando tipo relativo ai tirocini formativi ex art. 73 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69;

Visto il *Bando tipo per l'ammissione dei tirocinanti ex art. 73, d.l. n. 69/2013*, con deliberato n. 75 dell'8 luglio 2016 del Consiglio di Presidenza e come da ultimo modificato con la delibera n. 41 del 30 maggio 2024, adottata nella seduta del 22 maggio 2024;

Acquisita la disponibilità dei magistrati del Tar di Salerno a svolgere le attività formative nei confronti di studenti laureandi e laureati in giurisprudenza, anche secondo le modalità stabilite dalle Linee guida in ordine all'applicazione dell'art. 7, d.m. n. 537/1999, dell'art. 37, d.l. n. 98/2011, dell'art. 73, d.l. n. 69/2013 e del d.m. n. 58/2016, adottate con delibera n. 75 dell'8 luglio 2016;

DECRETA

Articolo 1
(Durata e decorrenza)

1. E' indetta la procedura per l'individuazione di n. 6 (sei) laureati in giurisprudenza, ovvero iscritti al medesimo corso di laurea che abbiano superato tutti gli esami previsti, per lo svolgimento di un periodo di formazione teorico-pratica ai sensi dell'art. 73 del d.l. 69/2013 (di seguito anche semplicemente "tirocinio formativo" o "formazione") presso il Tribunale Ammnistrativo Regionale per la Campania - Sede di Salerno (di seguito anche semplicemente "Tribunale") della durata di diciotto mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del relativo accordo tra ufficio giudiziario e il tirocinante ex art 73, d.l. n. 69/2013.

Articolo 2
(Requisiti di partecipazione)

1. Sono ammessi alla formazione i concorrenti che abbiano i seguenti requisiti:

a) laurea in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale ovvero superamento di tutti gli esami previsti nel medesimo corso di laurea;

b) media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110;

c) non abbiano compiuto i trenta anni di età;

d) non abbiano già svolto un periodo di tirocinio, ai sensi dell'art. 73, d.l. n. 69/2013, presso il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana né presso altri Uffici giudiziari (per coloro i quali risultino aver svolto Tirocini sulla base di convenzioni con le Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali, ai sensi dell'art. 37 del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, o di altre normative, l'ammissione avrà luogo solo nei limiti dei posti che resteranno disponibili all'esito dell'ammissione degli altri richiedenti, in possesso dei requisiti, che non abbiano mai svolto alcuno *stage*);

e) siano in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 42-ter, comma 2, lettera g), del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza). Qualora non fosse possibile avviare al periodo di formazione tutti gli aspiranti muniti dei requisiti innanzi indicati, a mente del comma 2, art. 73 d.l. 69/2013, si riconosce preferenza, nell'ordine, a coloro che hanno conseguito la laurea, alla migliore media negli esami ivi indicati, al miglior punteggio di laurea e alla minore età anagrafica. A parità di detti requisiti, si darà preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea. Non saranno prese in considerazione le domande di aspiranti che abbiano già svolto il tirocinio, che lo stiano svolgendo o lo abbiano a qualsiasi titolo interrotto, anche presso altri uffici giudiziari.

Articolo 3
(Modalità di svolgimento del periodo di formazione teorico-pratica ed obblighi ad esso conseguenti)

1. Il periodo di formazione teorico-pratica avrà durata complessiva di diciotto mesi con una presenza minima in sede che sarà definita con il provvedimento di assegnazione degli ammessi al magistrato formatore. Il percorso formativo, anche secondo le indicazioni del Presidente della Sezione, prevede che i tirocinanti, oltre che a supporto del magistrato *tutor*, siano applicati nelle Sezioni, per una parte dell'attività, anche presso l'Ufficio per il processo. I tirocinanti sono tenuti al rispetto delle direttive ricevute e degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni ed alle notizie acquisite durante il periodo di formazione, mantenendo il segreto su quanto appreso in ragione della loro attività. Il tirocinante in formazione che svolge o ha svolto il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato ha l'obbligo di indicare al Presidente della Sezione nel cui Ufficio è stato assegnato

e/o al magistrato formatore, l'elenco dei procedimenti pendenti presso la Sezione trattati dagli avvocati dello studio legale presso il quale svolge o ha svolto detto tirocinio.

I tirocinanti sono ammessi ai corsi di formazione organizzati per i magistrati amministrativi ed ai corsi di formazione loro specificamente dedicati e organizzati dall'Amministrazione. Hanno inoltre accesso alle banche dati informatiche, previo rilascio di *password* provvisorie per la durata del tirocinio con obbligo di fornire preventivamente informazione sugli eventuali procedimenti per i quali versino in situazione di conflitto di interessi per conto proprio o di terzi.

2. Durante tale periodo gli ammessi saranno affidati ad un magistrato formatore e svolgeranno i compiti ad essi assegnati, secondo quanto previsto dall'art. 73, d.l. n. 69/2013.

In particolare il tirocinante:

a) contribuisce allo studio di un numero di controversie proporzionato all'entità dell'impegno previsto secondo le indicazioni del magistrato affidatario e, specificamente, esegue ricerche di legislazione, dottrinali e giurisprudenziali su argomenti indicati dal magistrato medesimo discutendone i risultati con lo stesso;

b) procede, su indicazione del magistrato affidatario, ad una selezione ragionata di massime giurisprudenziali pertinenti nella fattispecie oggetto del redigendo provvedimento sviluppandole in una articolata scheda;

c) predispone, a richiesta e dietro indicazioni del magistrato affidatario, schemi dì decisioni aventi carattere di semplicità e di ripetitività, nonché bozze di provvedimento relativi ad affari di volta in volta individuati dal magistrato affidatario;

d) predispone, a richiesta e dietro indicazioni del magistrato affidatario, l'epigrafe e la premessa in fatto di ogni decisione, eventualmente utilizzando sotto la diretta direzione del magistrato affidatario la dotazione informatica in uso allo stesso;

e) partecipa a discussioni e a incontri, su temi di interesse comune, con il magistrato affidatario nonché con altri magistrati e tirocinanti;

f) partecipa alle udienze pubbliche e camerali, con accesso ai relativi fascicoli processuali concernenti il proprio tirocinio, nonché alle camere di consiglio, salvo diverso parere del Collegio. Non può comunque avere accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti rispetto ai quali versa in conflitto di interessi, ivi compresi i fascicoli relativi ai procedimenti trattati dall'avvocato presso il quale svolge la pratica forense;

g) al fine della equipollenza del periodo di tirocinio, per la durata di un anno, al praticantato forense, ai sensi dell'art. 8, comma 1, d.m. n. 58/2016, il magistrato affidatario cura che il praticante avvocato possa apprendere anche le modalità di svolgimento dei servizi

amministrativi da parte del personale di segreteria, al fine di garantire la completezza del percorso formativo;

h) può essere ammesso ai corsi di formazione per magistrati amministrativi organizzati dall'Ufficio studi della Giustizia Amministrativa, senza oneri a carico del bilancio della giustizia amministrativa.

3. Durante lo *stage* gli ammessi non possono esercitare attività professionale innanzi al presente ufficio giudiziario, né possono rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato formatore (a cui sono affidati durante lo *stage)* o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale.

4. Per quanto concerne i tirocinanti ammessi i quali risultino svolgere attività forense presso l'Avvocatura Generale dello Stato, tenuto conto della peculiarità del patrocinio *ex lege* a questa attribuito, agli stessi sarà chiesto di impegnarsi a non svolgere attività professionale presso gli Uffici della Giustizia Amministrativa per tutta la durata del periodo formativo.

5. Il tirocinante:

a) per tutta la durata del tirocinio se iscritto al registro dei praticanti avvocati, non può svolgere le attività di cui al comma 2, con riferimento a controversie che vedano la presenza dello studio legale presso il quale il tirocinante medesimo sta svolgendo la pratica. A tal fine, il tirocinante è tenuto ad indicare preventivamente lo studio e gli avvocati presso i quali svolge la propria pratica;

b) per tutta la durata del tirocinio non può accedere a fascicoli processuali diversi da quelli che gli sono sottoposti specificamente dal magistrato affidatario;

c) ha l'obbligo di mantenere, anche per il futuro, un riserbo assoluto circa i fatti dei quali è venuto a conoscenza durante il tirocinio; al tirocinante si applica l'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ferma l'applicazione delle sanzioni previste dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nel caso di violazione di norme poste a protezione dei dati personali, l'inadempimento dell'obbligo di riservatezza è segnalato all'ordine professionale al quale il tirocinante sia eventualmente iscritto, nonché alla Scuola ovvero all'Università con cui è stata stipulata la convenzione;

d) svolge l'attività nel rispetto dei principi di diligenza, lealtà, imparzialità e cura dell'interesse pubblico, con l'obbligo di mantenere anche per il futuro, dopo terminato il tirocinio, un riserbo assoluto circa i fatti dei quali sia venuto a conoscenza durante il tirocinio stesso, nel rispetto del segreto d'ufficio, come disciplinato dall'art. 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al d. P.R. 10 gennaio 1957, n. 3,

ferma l'applicazione delle sanzioni previste dal regolamento UE 2016/679 e dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i.. Nel caso di violazione di norme poste a protezione dei dati personali, l'inadempimento dell'obbligo di riservatezza è segnalato all'Ordine professionale al quale il tirocinante sia eventualmente iscritto;

e) al termine del tirocinio redige una sintetica relazione nella quale descrive le attività svolte indicando in particolare le controversie più significative alla cui trattazione ha contribuito e la sottopone al magistrato affidatario.

6. Lo svolgimento dello stage non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi.

7. Resta salva la possibilità dei tirocinanti ammessi di partecipare ai bandi per l'attribuzione di una borsa di studio ai sensi dei commi 8-bis e 8- ter, e 17, dell'art. 73, d.l. n. 69/2013.

8. Il tirocinio formativo potrà essere interrotto in ogni momento dal Presidente del Tribunale, anche su proposta del magistrato formatore o del magistrato preposto all'Ufficio del processo, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, avendo altresì riguardo ai potenziali rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'ufficio e la credibilità della funzione giudiziaria, nonché dell'immagine ed il prestigio della magistratura amministrativa, oltreché in caso di mancato rispetto degli obblighi previsti e della necessaria frequenza nella prestazione cui è tenuto il tirocinante. L'interruzione e/o la rinuncia da parte del tirocinante dovrà essere comunicata dal tirocinante tempestivamente anche alla Segreteria del Segretariato generale del presente ufficio giudiziario a mezzo e-mail (seggen.sa@giustizia-amministrativa.it). Ferme restando le limitazioni sopra indicate, il tirocinio può essere svolto contestualmente ad altre attività, compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle Scuole di specializzazione per le professioni legali purché con modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione. Il contestuale svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense non impedisce all'avvocato presso il quale il tirocinio si svolge di esercitare l'attività professionale innanzi al magistrato formatore.

9. Ai sensi della circolare del Presidente del Consiglio di Stato n. 1632 del 3 marzo 2014, agli ammessi al periodo formativo verrà richiesto di assicurare personalmente la copertura assicurativa sia per le malattie e gli eventuali infortuni subiti durante lo svolgimento del periodo di formazione teorico-pratica, o comunque a cagione del tirocinio svolto, sia per eventuali danni causati a persone o cose, mediante la produzione di due distinte polizze con massimale minimo rispettivamente di euro 75.000 ed euro 500.000 per sinistro.

Articolo 4
(Esito ed effetti del tirocinio)

1. L'esito positivo dello stage presso gli uffici della giustizia amministrativa, come attestato a norma del comma 11 dell'art. 73, d.l. n. 69/2013, è equiparato a tutti gli effetti a quello svolto presso gli uffici della giustizia ordinaria (art. 73, comma 19, d.l. n. 69/2013).
2. A tal fine, a conclusione del periodo di tirocinio, il magistrato formatore redige relazione ai sensi del comma 11 dell'art. 73 d.l. n. 69/2013, dando atto di tutte le attività a cui il tirocinante ha partecipato.
3. L'esito positivo dello *stage*, attestato dalla relazione del magistrato formatore, costituisce titolo rilevante ai sensi dei commi 11bis, 13, 14, 15, 16, dell'art. 73, d.l. n. 69/2013; in particolare:

a) per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio è valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale ed è valutato per il medesimo periodo ai fini della frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d'esame di cui all'art. 16 del d.lgs. 17 novembre 1997, n. 398 (comma 13);

b) costituisce titolo di preferenza a parità di merito, a norma dell'art. 5 del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, nei concorsi indetti dall'amministrazione della giustizia, dall'amministrazione della giustizia amministrativa e dall'Avvocatura dello Stato. Per i concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato l'esito positivo del periodo di formazione costituisce titolo di preferenza a parità di titoli e di merito (comma 14);

c) costituisce titolo di preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale e a vice procuratore onorario (comma 15);

d) sostituisce il titolo di avvocato al fine della nomina a giudice di pace (comma 16).

Articolo 5
(Modalità e termine di presentazione delle domande)

1. La domanda per l'ammissione al periodo di formazione dovrà essere presentata dall'interessato esclusivamente sulla piattaforma informatica predisposta dal Ministero della Giustizia al seguente indirizzo internet: https://tirociniformativi.giustizia.it/tirocini-formativi/login.

2. La scheda della domanda allegata al presente bando dovrà essere debitamente compilata, corredata di tutta la documentazione ivi richiamata e caricata nella sezione "Curriculum vitae" sulla predetta piattaforma ministeriale nella fase di Richiesta di tirocinio, entro non oltre il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del bando sul sito istituzionale della Giustizia amministrativa.

Nella domanda dovrà essere indicato, in ogni caso, un recapito telefonico e di posta elettronica per le comunicazioni da effettuare all'interessato/a.

3. Non si terrà conto delle domande comunque pervenute prima della pubblicazione del presente bando.

4. Pertanto, coloro i quali abbiano inoltrato tali domande, ove ancora interessati ad essere ammessi allo *stage,* dovranno ripresentare la domanda nel termine e con le modalità sopra specificati.

5. Non saranno prese in considerazione le domande di aspiranti che abbiano già svolto il tirocinio, che lo stiano svolgendo o lo abbiano a qualsiasi titolo interrotto, anche presso altri uffici giudiziari.

6. Coperti osi 6 (sei) pti messi a concorso secondo quanto previsto nel successivo art. 6), si procederà allo scorrimento della graduatoria, seguendo l'ordine di posizionamento nella stessa.

7. Gli ammessi allo *stage* saranno avvertiti personalmente del giorno fissato per l'avvio del periodo di tirocinio.

Articolo 6
(Criteri di selezione dei concorrenti)

1. In caso di domande eccedenti il numero di posti disponibili, tra gli aspiranti muniti dei requisiti di cui all'articolo 2 si riconoscerà preferenza, nell'ordine, a coloro che hanno conseguito la laurea, alla migliore media negli esami ivi indicati, al miglior punteggio di laurea e alla minore età anagrafica. A parità di detti requisiti, si darà preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea.

2. Alla selezione procederà una commissione composta dal Segretario generale di questo Tribunale e da due Magistrati assegnati all'Ufficio designati dal Presidente del Tribunale.

3. Il tirocinante ammesso che non si presenterà nei termini stabiliti o che sia inadempiente agli oneri previsti o che abbia rinunciato sarà sostituito mediante scorrimento della graduatoria degli altri candidati idonei.

Ai candidati prescelti verrà data comunicazione individuale e la graduatoria sarà pubblicata sul sito internet della Giustizia Amministrativa nella sezione "Amministrazione trasparente" alla voce "Bandi di concorso – Personale amministrativo e altro personale – Bandi tirocini" nonché affissa presso la sede di questo Tribunale. Resta inteso che l'avvio del tirocinio è subordinato alla stipula, a quella data, dell'Accordo tra il Tribunale e il tirocinante (di cui allo schema-tipo di accordo allegato alla delibera del CPGA n. 75 dell'8 luglio 2016) oltreché delle due distinte polizze assicurative di cui all'art. 3, comma 9, del presente bando.

Articolo 7
(Pubblicazione del bando)

1. Il presente bando è pubblicato sul sito internet della Giustizia amministrativa al seguente indirizzo internet: https://trasparenza.cds.giustizia-amministrativa.it/bandi-concorso/personale-amministrativo-altro-personale/bandi-tirocini , nel sito internet del TAR di Salerno – HOME PAGE – Sez. Bandi di Tirocinio, nonché sulla piattaforma informatica predisposta dal Ministero della Giustizia.

Articolo 8
(Trattamento dei dati personali)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, si informa che il TAR Salerno, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali forniti dai candidati.

2. Il "titolare del trattamento", ai sensi dell'art. 4, comma 1, n. 7 del citato Regolamento, è il plesso unitario Consiglio di Stato - Tribunali Amministrativi Regionali (di seguito, anche, il "Titolare" o "Ente"); il "designato al trattamento dei dati" è il Segretario Generale del TAR per la Campania – sede di Salerno (seggen.sa@giustizia-amministrativa.it). Il "responsabile della protezione dei dati" (di seguito il "RPD"), ai sensi del Capo IV, Sezione 4, del Regolamento, è raggiungibile alla casella di pec: rpd@ga-cert.it e alla e-mail istituzionale: rpd@giustizia-amministrativa.it.

3. I dati personali e sensibili comunicati dai candidati e raccolti sono trattati e utilizzati in funzione e per i fini necessari alla gestione amministrativa della procedura riconducibile al presente Bando e alle connesse, anche successive, attività, per adempiere a un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento, per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, per l'inserimento nelle anagrafiche e nei database del Tribunale, per la gestione di obblighi di natura contabile e fiscale, per la gestione degli adempimenti derivanti dalla stipulazione dell'accordo, per la rendicontazione nei confronti degli Enti ai quali la normativa riconosce poteri di monitoraggio e controllo, per ottemperare a specifiche richieste dell'interessato;

4. I dati saranno conservati presso gli uffici del Tribunale e/o presso gli Uffici centrali dell'Amministrazione della Giustizia Amministrativa, nella responsabilità dei dipendenti/personale addetti/o tenuti/o al rispetto del segreto professionale o del segreto d'ufficio o impegnati/o da vincolo contrattuale all'obbligo di riservatezza, che i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione ai dipendenti dei citati uffici coinvolti nei procedimento per ragioni di servizio e agli eventuali soggetti esterni all'Amministrazione comunque interessati e/o aventi titolo per legge, normativa secondaria e comunitaria.

5. Il trattamento, la comunicazione e la conservazione della documentazione recante dati personali sono effettuati, di regola, con l'ausilio di strumenti elettronici. Le misure approntate per la sicurezza dei sistemi e degli strumenti informatici utilizzati garantiscono un'adeguata sicurezza dei dati personali. Il trattamento e la conservazione della documentazione contenente dati personali effettuati senza l'ausilio di strumenti elettronici sono soggetti a particolari misure di salvaguardia.

6. I dati personali, raccolti e trattati a fini istituzionali, anche ove non più necessari rispetto alla finalità primaria per la quale sono stati raccolti, vengono di regola conservati quale documentazione relativa al procedimento; è fatta salva, naturalmente, la facoltà dell'interessato di richiederne la cancellazione.

7. Il Regolamento 2016/679 (artt. 15-23 a cui, a ogni pertinente effetto, si opera rinvio) riserva all'interessato una serie di diritti che possono essere esercitati, in ogni momento, con richiesta rivolta al Titolare del trattamento o al Responsabile per la protezione dei dati personali.

8. I candidati, con la presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura di selezione, prendono atto di quanto direttamente o per rinvio innanzi riportato e acconsentono espressamente al trattamento dei dati personali.

9. Per ogni aspetto relativo al trattamento dei dati si fa comunque rinvio al citato Regolamento UE 2016/679, al d.lgs. 196/2003 e s.m.i e ad ogni altra normativa vigente in materia.

10. I dati conferiti potranno essere comunicati agli incaricati e al personale dipendente coinvolto nel procedimento e verranno utilizzati sia in formato elettronico che cartaceo. Tali dati saranno conservati presso gli Uffici del Tribunale e/o presso gli Uffici Centrali dell'Amministrazione della Giustizia Amministrativa.

Gli interessati possono, inoltre, contattare il responsabile della protezione dei dati per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti derivanti dal Regolamento. I dati di contatto del responsabile della protezione dei dati sono: PEC rpd@ga-cert.it - e-mail rpd@giustizia-amministrativa.it. Tali dati di contatto concernono le sole problematiche inerenti al trattamento dei dati personali e non l'andamento della procedura selettiva o la presentazione di istanze di autotutela.

Salerno il 21 ottobre 2026

Il Presidente del Tar per la Campania - Sezione staccata di Salerno
Salvatore Mezzacapo

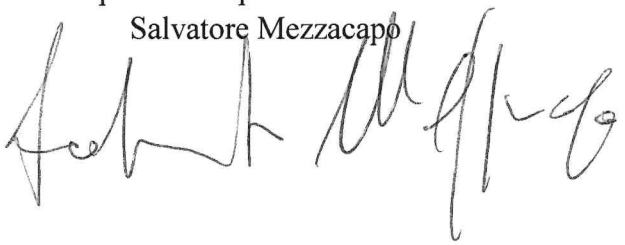

DOMANDA DI AMMISSIONE AL TIROCINIO DI FORMAZIONE TEORICO-PRATICA PRESSO IL TAR DI SALERNO (art. 73 d.l. n. 69/2013 convertito nella legge 9 agosto 2013, n. 98 e succ. modif.)

Al Signor Presidente del Tar di Salerno

Il sottoscritto _____

nato a _____ (Prov.) _____ il _____

Residente a_____ (Prov.)_____Via/Piazza _____

codice fiscale _____

indirizzo di posta elettronica _____

telefono _____

estremi documento di riconoscimento: Tipo _____ N° _____

chiede

di essere ammesso al tirocinio di formazione teorico-pratica presso il Tar di Salerno, ai sensi dell'art. 73 del decreto legge n. 69/2013, convertito dalla legge n. 98/2013 e succ. modif.

A tal fine, sotto la sua personale responsabilità e con piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false dall'art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e dalle disposizioni del Codice penale e dalle leggi speciali in materia, dichiara:

a) di aver conseguito la laurea in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale, in data _____ presso l'Università di _____ ovvero di aver superato tutti gli esami previsti dal medesimo corso di laurea;
b) di non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o sicurezza (art. 42-ter, secondo comma, lettera g, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12);
c) di aver riportato i seguenti voti nelle materie di:

   diritto costituzionale, voto: _____

   diritto privato, voto: _____

   diritto processuale civile, voto: _____

   diritto commerciale, voto: _____

diritto penale, voto: _____

diritto processuale penale, voto: _____

diritto del lavoro, voto: _____

diritto amministrativo, voto: _____

e quindi una media complessiva pari a _____ (risultante dai voti nelle materie suddette)

d) di aver riportato un punteggio di laurea pari a: _____

e) di aver ultimato il corso di specializzazione per le professioni forensi presso l'Università di _____ e di aver superato la prova finale, conseguendo il diploma e riportando la seguente votazione: _____ (1)

f) di essere iscritto alla scuola di specializzazione per le professioni forensi presso l'Università di_____ all'anno di corso _____ e di non aver ancora conseguito il diploma (2)

g) di essere iscritto nel registro dei praticanti avvocati presso il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di _____ (città in cui ha sede il Consiglio dell'ordine) in data _____ (data iscrizione) e di svolgere il tirocinio presso l'avvocato _____ (cognome e nome avvocato), codice fiscale dell'avvocato _____ con studio in _____ via/piazza _____ n. ____ (3)

h) di essere abilitato al patrocinio legale con delibera di iscrizione nel registro in data_____

i) di aver compiuto il periodo di tirocinio, come da certificato del Consiglio dell'Ordine in data _____ (5)

j) di aver conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato in data _____ (data del certificato della commissione di esame per l'iscrizione nell'albo degli avvocati) (6)

k) di essere iscritto al Consiglio dell'Ordine di _____ in data _____ (7)

m) di essere iscritto nel registro dei praticanti presso il Consiglio Notarile di _____ in data _____ e di svolgere il tirocinio presso il notaio _____ (cognome e nome del notaio) codice fiscale del notaio _____ con studio in _____ via/piazza _____ n° _____ (8)

n) di aver compiuto la pratica notarile, come da certificato del Consiglio Notarile in data _____ (9)

n) di aver sostenuto con approvazione l'esame di idoneità all'esercizio della professione notarile in data _____ (10)

o) di essere iscritto al Consiglio Notarile di _____ in data _____ (11)

p) di non aver già svolto il tirocinio ex art. 73 del d.l. n. 69/2013, né di svolgerlo, né di averlo interrotto a qualsiasi titolo, anche presso altri uffici giudiziari.

Si impegna:

- al rispetto degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di formazione;
- a mantenere il segreto su quanto appreso durante lo svolgimento dello stage.

Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al regolamento generale sulla protezione dei dati _ Regolamento UE 2016/679 - e all'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Indica l'indirizzo di posta elettronica a cui ricevere ogni comunicazione:

_____

Luogo e data _____

Il richiedente
(firma per esteso e leggibile)

_____

Allega:

1) fotocopia documento di identità sottoscritta;
2) certificato di laurea con votazione finale ed indicazione dei singoli voti riportati.

_____

(1) Cancellare se il campo non è pertinente
(2) Cancellare se il campo non è pertinente
(3) Cancellare se il campo non è pertinente
(4) Cancellare se il campo non è pertinente
(5) Cancellare se il campo non è pertinente
(6) Cancellare se il campo non è pertinente
(7) Cancellare se il campo non è pertinente
(8) Cancellare se il campo non è pertinente
(9) Cancellare se il campo non è pertinente
(10) Cancellare se il campo non è pertinente
(11) Cancellare se il campo non è pertinente